

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Giancarlo Guarino, dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; con la collaborazione, in funzione di Segreteria della Sig.ra Paola Anzellotti e del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia per la redazione del presente Comunicato, si è riunito il 29 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all'epoca dei fatti Presidente pro-tempore della Società GSD Rosignano Sei Rose), la Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 000813/383pf15-16AV/vg del 18.07.2016).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- *“Il Sig. Sardi Enzo, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della Società GSD Rosignano, per aver omesso, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 94 ter, comma 2, delle NOIF, di depositare presso la LND l'accordo economico, in data 18.12.2012 e relativo alla stagione sportiva 2012/2013, con il calciatore Sig. Marcucetti Giovanni o, quanto meno, per aver omesso di vigilare affinché il detto incombente venisse regolarmente effettuato, e, successivamente, per non aver corrisposto quanto pattuito al predetto Sig. Marcucetti Giovanni Luca”;*

- *“la Società GSD Rosignano Sei Rose per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal suo presidente pro tempore Sig. Sardi Enzo, come sopra descritto”;*

La difesa dei deferiti

Nessuno dei deferiti si è costituito depositando memorie.

La Società GSD Rosignano Sei Rose si è limitata a trasmettere, irrualmente, una comunicazione con la quale l'attuale Presidente chiedeva al Collegio *“di tenere conto, nel valutare la vicenda, della totale estraneità ai fatti dell'attuale dirigenza”*. In particolare con la *prefata* comunicazione, su carta intestata della Società e sottoscritta dal Presidente Adriano De Pieri, sostanzialmente confermava la condotta contestata dalla Procura: *“l'ex presidente sostiene che il giocatore Marcucetti non ha mai fatto parte del Gruppo Sportivo, ma evidentemente la memoria lo tradisce, infatti, in contabilità sono presenti le*

copie del tesseramento e dei rimborsi allo stesso effettuati nei mesi in cui ha giocato qui; e queste sono le uniche informazioni che abbiamo”.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Enzo Sardi e quella della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la GSD Rosignano Sei Rose.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Nel merito il deferimento è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie prodotte dalla Procura Federale emerge che la Società all'epoca dei fatti militante nel Campionato Nazionale Dilettanti serie D, ometteva di depositare presso la LND l'accordo economico, in data 18.12.2012 e relativo alla stagione sportiva 2012/2013, con il calciatore Sig. Marcucetti Giovanni Luca.

Ai sensi dell'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF “I calciatori/calciatrici tesserati/e per Società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale [...] devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. [...] Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. [...] Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. [...] Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato”.

Inoltre la Società ometteva anche di corrispondere quanto pattuito al predetto Sig. Marcucetti Giovanni Luca.

Responsabile di tali incombenti era il Presidente Sig. Enzo Sardi.

Le risultanze probatorie della Procura Federale, oltre ad emergere *per tabulas* dalla documentazione in atti, risultano confermate dalla GSD Rosignano Sei Rose con la predetta comunicazione.

Sanzione

Per i fatti in contestazione, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, anche alla luce della condotta processuale della Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto nei confronti del Sig. Enzo Sardi e GSD Rosignano Sei Rose, ed irroga al Sig. Enzo Sardi la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla GSD Rosignano Sei Rose la sanzione di un ammenda di Euro 1,000,00 (mille).

(26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ARMENI (all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sporting Locri C5 Femminile) - (nota n. 777/602pf15-16SP/GR/ag del 18.07.2016).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 777/602pf15-16/SP/GR/ag in data 18 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il Sig. Ferdinando Armeni per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 6 del CGS e dagli artt. 91 e 93ter delle NOIF, nonché ancora di tali ultime norme anche in via autonoma, per aver apposto sugli accordi economici sottoscritti nel mese di dicembre del 2015 dalle calciatrici tesserate per la ASD Sporting Locri C5 Femminile, la precedente data del mese di ottobre 2015 e per non aver trasmesso gli stessi alla Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti nel termine previsto dalla normativa federale, nonché ancora per aver corrisposto alle stesse calciatrici gli importi con le stesse pattuiti in assenza di formalizzazione e deposito di accordi economici validamente stipulati in osservanza della normativa federale.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il Sig. Ferdinando Armeni, quest'ultimo tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 del C.G.S. per l'applicazione della sanzione finale nella misura di mesi 6 (sei) di inibizione (sanzione base mesi 9 di inibizione, diminuita di un terzo).

Tanto premesso, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Ferdinando Armeni, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [pena base per Ferdinando Armeni, sanzione della inibizione per mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'inibizione di mesi 6 (sei)];
- considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
- visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.
- ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa

l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

-ritenuto, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

-comunicato, infine al deferito, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Dispone

L'applicazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Ferdinando Armeni.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

(27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONA MARLETTA (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città di Siracusa), la Società SIRACUSA CALCIO Srl già ASD CITTÀ DI SIRACUSA - (nota n. 906/798pf15-16/MS/vdb del 19.07.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 19 luglio 2016 (nota n. 906/768 pf 15 16/MS/vdb), la Procura Federale deferiva la Sig.ra Marletta Simona, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città di Siracusa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 14 del CGS per aver, prima dell'inizio della gara Palmese - Siracusa del 10.02.2016, *aizzato i tifosi del Siracusa a tenere un comportamento violento, "giustificato" dal fatto che gli stessi sarebbero stati provocati o comunque in quanto era giusto, secondo la stessa, far pagare loro di meno il biglietto di ingresso allo stadio*; nonché la Società Siracusa Calcio Srl, già ASD Città di Siracusa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 14 del CGS, per la condotta ascritta alla Sig.ra Marletta Simona, n.q. spiegata, nonché ai sostenitori della stessa Società, come sopra descritte.

Il fatto

In occasione della gara Palmese – Siracusa (Serie D, girone I) del 10.02.2016 un gruppo di tifosi del Siracusa all'esterno dell'impianto di gioco faceva pressione sugli addetti agli ingressi della Palmese cercando di "contrattare" una riduzione sul costo di ingresso del biglietto da 10 a 5 Euro. Tale "trattativa" in particolare era svolta tra il Dirigente del Siracusa Laneri Giuseppe e quello della Palmese Cagliostro Antonino. Senonché un gruppo di tifosi del Siracusa, a prescindere dal suddetto accordo, tentava di fare passare comunque due persone per ogni accredito, provocando l'opposizione degli addetti agli ingressi della Società ospitante. Ne nascevano tafferugli durante i quali i tifosi del Siracusa sfondavano il cancello di ingresso causando lievi lesioni ai Signori Orvitini Rocco e Orvitini Roberto, che si facevano refertare presso strutture sanitarie pubbliche e provvedevano a sporgere querela contro ignoti per aggressione.

Nel corso dell'indagine della Procura federale, il Sig. Gagliostro nel corso delle due audizioni svolte ha attribuito alla Sig.ra Marletta la condotta di cui al deferimento, mentre è

emerso che il Sig. Laneri si sia adoperato per sedare gli animi e sia stato egli stesso travolto e contuso dai tifosi della propria squadra.

Il teste Oliveri ha confermato la condotta della Marletta per quanto attiene la giustificazione della condotta violenta dei tifosi e la scusante di una presunta “provocazione”.

Dopo l’atto di chiusura delle indagini, debitamente notificato, la Sig.ra Marletta nominava difensore di fiducia l’Avv. Giorgio Terranova e rendeva dichiarazioni alla Procura negando totalmente i fatti oggetto di addebito nei suoi confronti.

Non sono state presentate memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 9 (nove) ex art 19, comma 1, lett. h) del CGS a carico della Sig.ra Marletta Simona;
- ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) ex art. 18, comma 1, lett. b) del CGS a carico della Società deferita.

È comparso il difensore della Sig.ra Marletta il quale ha svolto difesa orale, evidenziando come il procedimento non abbia fornito riscontro probatorio ai comportamenti oggetto di deferimento a carico della propria assistita.

I motivi della decisione

Il deferimento della Procura è provato, sia pure con le precisazioni ed i limiti di cui appresso.

Pacifici ed incontestati, alla luce dei numerosi atti ufficiali raccolti nel fascicolo di indagine della Procura Federale, devono ritenersi i comportamenti violenti tenuti dai tifosi del Siracusa in occasione della gara del 10.02.2016.

Quanto alla prova della condotta sleale ed antisportiva tenuta nella circostanza dalla Sig.ra Marletta, la stessa si desume dalle deposizioni dei testi Gagliostro e Oliveri, i quali pure hanno evidenziato, a riprova della credibilità delle dichiarazioni rilasciate, il diverso e collaborativo atteggiamento dell’altro dirigente del Siracusa Laneri, il quale si era invece adoperato fattivamente ad evitare che si determinassero i tafferugli. Tale considerazione avvalorava l’attendibilità dei testi, che non avrebbero alcun interesse a distinguere le posizioni di due dirigenti entrambi appartenenti alla Società avversaria (e responsabile dell’accaduto).

Il comportamento antisportivo, tuttavia, va circoscritto, alla luce delle risultanze probatorie, alla sola condotta apologetica della Marletta, che “giustificava “la condotta violenta dei tifosi adducendo essere gli stessi stati “provocati”, e non a quella “istigatoria” che sarebbe stata posta in essere *ex ante* rispetto alle condotte violente.

Infatti, la circostanza che la incolpata “aizzava” i tifosi si trova enunciata, in modo peraltro non chiaro, unicamente nel verbale di audizione del teste Gagliostro del 4.03.2016, ove si legge testualmente: “*Nel mentre la Sig.ra Marletta Simona aizzava i propri tifosi difendendo il loro comportamento*”; espressione questa in sé ambigua e contraddittoria. Lo stesso Gagliostro, nella seconda audizione del 16.03.2016, testualmente riferiva che “*La Sig.ra Marletta.... Difendeva a spada tratta tutti i tifosi del Siracusa dicendo loro che*

facevano bene ad operare in quel modo perché era giusto pagare di meno...”, modificando sostanzialmente la rilevanza intrinseca della condotta e rendendo la deposizione contraddittoria rispetto alla precedente sul piano della qualificazione ed entità del fatto.

Dall’esame della documentazione, tenuto conto della complessiva deposizione fatta dal Gagliostro, emergono fatti che depongono per un comportamento dell’incolpata, sì, di sostegno dell’azione violenta dei tifosi, ma non di istigazione – condotta questa che risulterebbe senz’altro più grave ma che nella circostanza il Collegio ritiene di dovere escludere alla stregua della serena ricostruzione della vicenda.

A supporto si pone anche la deposizione del teste Oliveri del 30.03.2016 che, nel riferirsi alla sig. Marletta, dichiara che la stessa continuava a giustificare l’operato dei tifosi. Dichiarazione che conferma ulteriormente la condotta apologetica della Marletta, senza tuttavia elevarsi alla più grave condotta istigatoria.

La Sig.ra Marletta, in definitiva, ha senz’altro adottato una condotta di per sé contraria ai principi che ispirano il giusto e corretto comportamento che tutti i tesserati devono osservare, in particolare se dirigenti e quindi di esempio per gli altri tesserati: principi scolpiti nell’art. 1 bis del CGS; e per questo è da ritenersi responsabile.

Le sanzioni da irrogare, per quanto sopra argomentato, vanno ridotte rispetto alle richieste della Procura, alla luce dell’accertamento di minor gravità della condotta dell’incolpata.

La responsabilità oggettiva della Società per la condotta del suo dirigente consegue all’applicazione del disposto dell’art. 4, comma 2 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, dispone irrogarsi:

- alla Sig.ra Simona Marletta l’inibizione per mesi 4 (quattro);
- alla Società Siracusa Calcio Srl, già ASD Città di Siracusa, l’ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).

(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANESE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora) - (nota n. 916/136pf15-16/DP/fda del 19.07.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 19 luglio 2016 (nota n. 906/136pf 15 16/DP/fda) la Procura Federale deferiva il Sig. Fabio Attianese, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1bis, comma 1 del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, vigente all’epoca dei fatti, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 01.08.2013 con il calciatore Henry Shiba per la stagione sportiva 2013-2014, entro il termine del 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione.

Il fatto

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. in data 13 gennaio 2015, condannava la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora al pagamento della somma di € 4.882,00 a favore

del calciatore Henry Shiba a titolo di saldo compensi. La Società ASD Ginnastica e Calcio Sora proponeva reclamo in data 19.01.2015 al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche che lo accoglieva in base al rilievo d'ufficio che l'accordo economico fosse rimasto invalido ed inefficace ai fini sportivi per non essere stato depositato nei tempi e nelle forme prescritte dall'art. 93 ter delle NOIF, provvedendo altresì all'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

La Procura Federale avviava il procedimento, rilevando tuttavia che la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora risultava "chiusa e cessata dall'attività" (C.U. n. 56 del 01.10.2015) ed il Sig. Davide Berardi, indicato come legale rappresentante nell'ultimo organigramma, persona irreperibile e sconosciuta presso il Comune indicato come di nascita (Albano Laziale), con la conseguenza che risultava impossibile la notifica dell'atto di conclusione indagini e del deferimento sia alla Società sportiva che all'ultimo legale rappresentante indicato negli atti federali.

Per tali ragioni la Procura ha limitato il deferimento al Sig. Attianese, legale rappresentante del sodalizio all'epoca dei fatti.

Non sono state presentate memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 6 (sei) a carico del Sig. Attianese Fabio.

L'incolpato non è comparso.

I motivi della decisione

L'obbligo di deposito presso la Lega competente degli accordi economici siglati anche con calciatori dilettanti è sancito dall'art. 94 ter delle NOIF.

La violazione è pertanto di tipo formale ed è stata rilevata d'Ufficio dallo stesso Tribunale Federale in occasione della discussione del reclamo in data 17 aprile 2015.

Il Sig. Attianese non ha presentato memorie difensive né ha prodotto documenti che depongano in senso diverso dall'evidenza della suddetta violazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Fabio Attianese l'inibizione per mesi 6 (sei).

(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI F. 1909 Srl SSD – (nota n. 925/1008 pf14-15 LG/pp del 20.07.2016).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 925/1008pf14-15/LG/pp in data 20 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, in persona del legale rappresentante Sig. Fabio Cardellini, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante dell'epoca ed in particolare per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 11) pagina 4 del CU n. 138 del

26/05/2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del giorno 11/07/2014, la liberatoria rispetto alle pendenze debitorie.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e la Società deferita, quest'ultima tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 del C.G.S. per l'applicazione della sanzione finale nella misura di euro 667,00 di ammenda (sanzione base € 1.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23 nella misura di un terzo).

Tanto premesso, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

-rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [pena base per la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00)];

-considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

-visto l'art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

-visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

-ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

-ritenuto, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

-comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Dispone

L'applicazione, nei confronti della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, della sanzione dell'ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENIS FIORIN (all'epoca dei fatti DS della Società Sacilese Calcio SSD arl), ANDREA GIUSTI (all'epoca dei fatti Amministratore e Legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD Arl), GIUSEPPE IELO (all'epoca dei fatti proprietario e Amministratore di fatto della Società Sacilese Calcio SSD Arl), FRANCESCO BAÙ (tesserato per la Società Sacilese Calcio SSD Arl in qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore dal 04/09/2015 al 27/01/2016), la Società SACILESE CALCIO SSD Arl – (nota n. 1001/1114 pf15-16/GT/cf del 21.07.2016).

Il deferimento

Con atto del 21 luglio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Denis Fiorin, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Sacilese Calcio SSD a r.l., per rispondere a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 30, comma 2 e 4, dello Statuto per avere depositato avanti il Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, un ricorso per ingiunzione di pagamento (*decreto ingiuntivo n. 327/2015 emesso in data 10.11.2015*) nei confronti della Sacilese Calcio SSD a r.l. per presunti crediti maturati in ragione delle prestazioni di Direttore Sportivo espletate nell'interesse della predetta Società, senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, procedendo successivamente ad attivare la procedura esecutiva tramite pignoramento presso terzi di crediti vantati dalla Sacilese Calcio SSD; b) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere procurato nella stagione sportiva 2015/2016, e comunque fino al 7 gennaio 2016, nello svolgimento in via di fatto della funzione di Direttore Sportivo nell'interesse della Sacilese Calcio SSD, un evidente danno sia tecnico che patrimoniale alla predetta Società favorendo la cessione ad altre Società appartenenti sia alla Lega Nazionale Dilettanti sia alla Lega Pro di promettenti giovani calciatori, procurandosi degli indebiti vantaggi sia di natura economica sia di natura professionale, così ottenendo il successivo tesseramento a far data dal gennaio 2016 presso la Società Pordenone Calcio (Lega Pro) con l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile; 2) il Sig. Andrea Giusti, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della Sacilese Calcio SSD dal 30 dicembre 2015, per rispondere: a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21, comma 3, delle NOIF per avere, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della Sacilese Calcio SSD, affiliata presso la Lega Nazionale Dilettanti, affidato in via di fatto al signor Sereno De Marco funzioni dirigenziali e gestionali nell'interesse della propria Società ancorché lo stesso risultasse ricoprire nello stesso periodo la carica di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Liventina Calcio, Società affiliata presso la stessa Lega Nazionale Dilettanti; b) della violazione degli articoli 1 bis, comma 1, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 30, comma 2 e 4, dello Statuto per avere, nella qualità di Amministratore della Sacilese Calcio SSD, depositato in data 5.05.2016 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma una denuncia – querela nei confronti del Sig. Francesco Baù, precedente Presidente della suddetta Società, per violazioni di natura contabile e gestionale, senza

aver ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale; c) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 15 e 37 delle NOIF e dell'art. 4, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere omesso di comunicare al Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti l'avvenuta cessione in data 18.02.2016 della Sacilese Calcio SSD in favore della Sig.ra Marta Bevilacqua; 3) il Sig. Giuseppe Ielo, nella qualità in via di fatto di proprietario ed amministratore della Sacile Calcio SSD, della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 5, e 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 22 delle NOIF, per avere eluso, tramite l'intestazione fittizia delle quote societarie al Sig. Andrea Giusti, le limitazioni derivanti dalla sanzione disciplinare inflitta dalla Commissione Disciplinare con C.U. n. 75/CDN del 22.03.2012 per illeciti gestionali che hanno comportato la successiva dichiarazione di fallimento della Società S.S. Lanciano Srl, nonché per la contestuale condanna in sede penale disposta dal Tribunale di Lanciano e sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello de L'Aquila con una condanna a due anni di reclusione, svolgendo in via di fatto ogni attività decisionale e gestionale nell'interesse ed in rappresentanza della predetta Società Sacilese Calcio SSD; 4) il Sig. Francesco Baù, tesserato per la Sacilese Calcio SSD, in qualità di Presidente dal 4.09.2015 al 27.01.2016, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere procurato nella stagione sportiva 2015/2016, e comunque fino al 27.01.2016, un evidente danno sia tecnico che patrimoniale alla predetta Società favorendo al cessione ad altre Società appartenenti sia alla Lega Dilettanti sia alla Lega Pro di numerosi calciatori sia di prima squadra sia del settore giovanile, previe indebite pressioni sugli stessi al fine di ottenere le necessarie liberatorie, procurandosi degli indebiti vantaggi di natura economica in concomitanza con la programmata cessione della Società ai signori Ielo – Giusti; 5) la Società Sacilese Calcio SSD per responsabilità sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del comportamento posto in essere dai propri Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché dai rispettivi tesserati e dai soggetti che comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata.

Nei termini consentiti dalla normativa il Sig. Denis Fiorin ha fatto pervenire una memoria difensiva; oltre i termini di cui sopra il Sig. Francesco Baù ha fatto pervenire una succinta mail con la quale rappresenta di trovarsi di passaggio in Italia e che sarebbe disposto ad essere sentito nella città di Torino, anche in video conferenza. Nel merito, espone di essere stato mosso alla condotta dalla necessità di trovarsi in una squadra a rischio fallimento e di avere agire per ridurre i costi il più possibile.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Denis Fiorin, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Sacilese Calcio SSD, l'inibizione per anni uno; b) al Sig. Andrea Giusti, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della Sacilese Calcio SSD dal 30.12.2015, l'inibizione per anni tre; c) al Sig. Giuseppe Ielo, nella qualità in via di fatto di proprietario e amministratore della Società Sacilese Calcio SSD, l'inibizione per anni

quattro; d) al Sig. Francesco Baù, tesserato per la Sacilese Calcio SSD in qualità di Presidente dal 4.09.2015 al 27.01.2016, l'inibizione per anni quattro; e) alla Società Calcio SSD a r.l., l'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

Motivi della decisione

In via preliminare si dà atto del tardivo deposito da parte del Sig. Francesco Baù di una mail contenente una succinta difesa della quale, pertanto, non può tenersi conto. Il Collegio la dichiara inutilizzabile.

Sempre in via preliminare, si deve esaminare l'eccezione contenuta nella memoria difensiva del Sig. Denis Fiorin in ordine alla improcedibilità e/o nullità dell'atto di deferimento per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 32 ter comma 4 CGS in relazione all'art. 44 comma 4 Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I.

Orbene sul punto si ritiene che dal deferimento, seppur formulato in maniera succinta e sintetica, si evincano le circostanze contestate dalla Procura Federale ai deferiti, le norme contestate e le fonti di prova.

A riprova di quanto sopra basti considerare che la difesa del Sig. Denis Fiorin ha articolato una memoria nella quale ha ampiamente trattato il merito della questione, potendo prendere piena cognizione dei fatti contestati grazie all'ampio materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale ed in particolare alla relazione depositata dalla medesima Procura in data 31 maggio 2016.

La predetta eccezione pertanto si deve ritenere superata.

Nel merito, si reputa fondato il deferimento.

È provato in fatto, oltre quindi ogni ragionevole dubbio, che il Sig. Fiorin, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, abbia depositato avanti al Tribunale di Pordenone – Sezione Lavoro un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare un credito a suo dire vantato nei confronti della Sacilese Calcio SSD.

Il deferito, per vero, ritiene che la sua condotta non sia sanzionabile ex art. 94 quater del N.O.I.F. in quanto la previsione dell'obbligo per i collaboratori di società di serie D) di stipulare accordi economici su moduli federali da depositare presso il Dipartimento, con devoluzione delle controversie al T.N.F., sarebbe stato introdotto il 4/8/2015 con C.U. n. 79/A mentre il suo contratto di lavoro a progetto risulterebbe di data anteriore all'entrata in vigore della citata norma: da cui, conclude il deferito, l'unica via del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per tutelare i propri diritti.

Il Collegio osserva che il contratto di lavoro sottoscritto dal sig. Fiorin è, sì, antecedente alla novella normativa del 2015 (risalendo la prima sottoscrizione al 30/6/2012); tuttavia, il contratto è stato successivamente rinnovato fino a giugno 2015 e l'azione giudiziaria per il recupero del credito è stata intrapresa ben dopo il 4/8/2015 (il decreto ingiuntivo reca la data del 10/11/2015 ed il pignoramento presso terzi è stato ancor più tardi attivato).

Ne consegue, che la clausola compromissoria è stata violata dal deferito in vigenza delle nuove disposizioni federali, dovendosi avere riguardo, per la corretta applicazione della fonte normativa alla fattispecie, non già alla data di pattuizione dell'accordo bensì alla data in cui il diritto (autonomo) di credito, fondato sull'inadempimento contrattuale, è stato azionato.

Alla luce di quanto sopra argomentato, le deduzioni difensive contenute nella memoria redatta nell'interesse del Sig. Denis Fiorin non sono meritevoli di positivo apprezzamento. Risulta altresì dimostrata, mediante le deposizioni rese dal Sig. Andrea Giusti e dal Sig. Luigino Sandrin, la circostanza secondo la quale lo stesso Fiorin abbia incassato un assegno bancario tratto sull'istituto di credito "Veneto Banca" ed emesso in data 30 ottobre 2015 dalla Società calcistica "Vittorio Veneto" per l'importo di euro 1.500,00 a seguito del trasferimento temporaneo dei calciatori Veton Sefa e Mosè D'Arsiè avvenuto in data 5 agosto 2015; detto assegno è stato monetizzato dal deferito presso la farmacia Bertolini s.n.c.

Altrettanto provata è la circostanza secondo la quale il Sig. Fiorin, relativamente alla cessione dei signori Alberto ed Alessandro Francescon dalla Sacilese Calcio SSD alla Eclisse Carenipievigina abbia contraffatto la firma del presidente pro tempore della Società deferita, Sig. Giampaolo Presotto, rilasciando delle liberatorie in ordine ai premi di preparazione, ammontanti ad euro 8.130,00, con ciò procurando un evidente danno economico alla Società presso la quale svolgeva le funzioni di direttore sportivo.

Anche in ordine al Sig. Andrea Giusti è stata ampiamente dimostrata la propria responsabilità in ordine alle contestazioni mosse dalla Procura Federale.

Il Sig. Giusti, contrariamente a quanto disposto dalle norme federali, ha difatti affidato al Sig. Sereno De Marco compiti dirigenziali e gestionali della Sacilese Calcio SSD benché quest'ultimo ricoprisse in quello stesso momento la carica di presidente della ASD Liventina Calcio, Società affiliata presso la medesima Lega Nazionale Dilettanti (si veda sul punto la dichiarazione resa dal Sig. Giuseppe Ielo dinanzi alla Procura Federale).

Provata *per tabulas* è poi la circostanza secondo la quale il medesimo Sig. Giusti, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale, depositava in data 5 maggio 2016 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma una denuncia-querela nei confronti del Sig. Francesco Baù per asserite violazioni di natura contabile e gestionale.

Quanto al sig. Giuseppe Ielo, la responsabilità disciplinare indiscutibile avendo quest'ultimo intestato fittiziamente le quote societarie della Sacilese Calcio SSD al Sig. Andrea Giusti e ciò perché lo stesso Ielo era impossibilitato ad intestarle a se stesso causa sia le limitazioni derivanti dalla sanzione disciplinare a lui inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 75/CDN del 22 marzo 2012) per una serie di illeciti gestionali che avevano poi comportato la dichiarazione di fallimento della S.S. Lanciano Srl, sia la condanna a due anni di reclusione disposta a suo carico dal Tribunale di Lanciano, poi confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila.

Tali circostanze sono state peraltro ammesse dallo stesso Sig. Ielo nell'ambito delle dichiarazioni da lui rilasciate dinanzi alla Procura Federale.

Ugualmente acclarata è la responsabilità disciplinare del Sig. Francesco Baù.

Dalla versata documentazione e dall'incedere dei fatti per come ricostruiti sulla base delle audizioni, si evince che il deferito ha posto in essere un comportamento del tutto illegittimo, consistito nell'aver esercitato pressioni e ricatti nei confronti di numerosi calciatori della prima squadra costringendoli a firmare, alla sua presenza e nel suo ufficio,

una serie di dichiarazioni liberatorie con le quali gli atleti dovevano attestare di essere stati interamente remunerati in ordine ai crediti maturati dall'inizio della stagione sportiva sino al 10 dicembre 2015.

In considerazione di quanto sopra discende *de plano* anche la responsabilità diretta ed oggettiva della Sacilese Calcio SSD.

Con riferimento alle sanzioni da applicare, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi federali di giustizia, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Denis Fiorin, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Sacilese Calcio SSD, inibizione per anni 1 (uno);
- b) al Sig. Andrea Giusti, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della Sacilese Calcio SSD dal 30.12.2015, inibizione per anni 3 (tre);
- c) al Sig. Giuseppe Ielo, nella qualità in via di fatto di proprietario e amministratore della Società Sacilese Calcio SSD, inibizione per anni 4 (quattro);
- d) al Sig. Francesco Baù, tesserato per la Sacilese Calcio SSD in qualità di Presidente dal 4.09.2015 al 27.01.2016, inibizione per anni 4 (quattro);
- e) alla Società Sacilese Calcio SSD a r.l., ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

(36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO FUSARO (calciatore della Società SSD ARL Città di Campobasso nelle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016) - (nota n. 1147/820 pf 15/16GR/ag del 25.07.2016).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 1147/820pf15-16/GR/ag in data 25 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il Sig. Danilo Fusaro, calciatore della SSD ARL Città di Campobasso nelle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1 del CGS (art. 1, comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) nonché dell'art. 6, comma 2 dello stesso CGS per essere lo stesso, nonostante la sua posizione di calciatore della SSD Città di Campobasso, titolare di quote pari al 17,5% del capitale sociale nonché amministratore della Gioca e Vinci Srl, che ha quale attività quella di acquisizione di scommesse aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali anche sulle gare e sul Campionato di appartenenza dello stesso.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il Sig. Danilo Fusaro, ha depositato accordo di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS per l'applicazione della sanzione finale nella misura di 16 mesi di squalifica ed euro 11.110,66 di ammenda (sanzione base: anni 3 di squalifica ed euro 25.000,00 di ammenda, diminuita di un terzo).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, così provvede:

- rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Danilo Fusaro, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS ["pena base per il Sig. Danilo Fusaro, sanzione della squalifica per anni 3 (tre) ed ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS alla squalifica di mesi 16 (sedici) e ammenda di € 11.110,66 (Euro undicimilacentodieci/66)];
- considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
- visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
- visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
- ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;
- rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
- comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Dispone

L'applicazione, nei confronti del calciatore Danilo Fusaro, le sanzioni della squalifica di mesi 16 (sedici) e dell'ammenda di € 11.110,66 (Euro undicimilacentodieci/66).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Pubblicato in Roma il 6 ottobre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio